

**TITOLO** **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO  
ACCREDIA**

**SIGLA** **RG-09**

**REVISIONE** **10**

**DATA** **11-02-2021**

**NOTA** *Errata Corrige del 07-04-2021*

**REDAZIONE**

**IL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE**

**APPROVAZIONE**

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**ENTRATA IN VIGORE**

**01-09-2021**

## INDICE

<b>1.</b>	<b>SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>RIFERIMENTI .....</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI .....</b>	<b>3</b>
<b>4.</b>	<b>IL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA .....</b>	<b>6</b>
<b>5.</b>	<b>PRESCRIZIONI PER L'USO DEL MARCHIO DA PARTE DEI SOGGETTI ACCREDITATI</b>	<b>6</b>
5.1.	CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO.....	6
5.2.	ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE, DI ISPEZIONE, DI VERIFICA E CONVALIDA E DI VALIDAZIONE E VERIFICA .....	7
5.3.	LABORATORI DI PROVA E MEDICI .....	10
5.4.	LABORATORI DI TARATURA E LABORATORI MEDICI DI RIFERIMENTO.....	13
5.5.	ORGANIZZATORI DI PROVE VALUTATIVE INTERLABORATORIO (PTP).....	16
5.6.	PRODUTTORE DI MATERIALI DI RIFERIMENTO (RMP) .....	19
5.7.	BIOBANCHE (BBK) .....	22
<b>6.</b>	<b>CRITERI PER L'USO DEL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA DA PARTE DEGLI UTENTI DI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATI .....</b>	<b>24</b>
<b>7.</b>	<b>CRITERI PER L'USO DEL MARCHIO IAF-ACCREDIA E ILAC-ACCREDIA DA PARTE DEI SOGGETTI ACCREDITATI .....</b>	<b>28</b>
7.1.	MARCHIO IAF.....	28
7.2.	MARCHIO ILAC.....	28
<b>8.</b>	<b>SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELL'ACCREDITAMENTO .....</b>	<b>28</b>
<b>9.</b>	<b>SANZIONI.....</b>	<b>30</b>
<b>10.</b>	<b>COLORI, DIMENSIONI E PARAMETRI COMPOSITIVI DEI MARCHI .....</b>	<b>31</b>
10.1.	IMMAGINI DEI MARCHI ACCREDIA .....	31
10.2.	COLORI DEI MARCHI ACCREDIA .....	32
10.3.	IMMAGINI E COLORI DEI MARCHI IAF E ILAC .....	33
10.4.	ASPETTI COMPOSITIVI DEI MARCHI .....	34
10.5.	LARGHEZZE DEI MARCHI.....	35
<b>11.</b>	<b>VERSIONI DEL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA.....</b>	<b>36</b>
<b>12.</b>	<b>ILLUSTRAZIONI GRAFICHE DELLE VERSIONI DEL MARCHIO.....</b>	<b>37</b>

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

ACCREDIA ha elaborato apposite regole, formalizzate nel presente Regolamento, cui devono attenersi tutti i soggetti accreditati (Organismi di Valutazione della Conformità) per essere autorizzati ad utilizzare il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accREDITAMENTO rilasciato (vedi par. 3 seguente).

Ai soggetti in corso di accREDITAMENTO è vietato l'uso del Marchio ACCREDIA come pure ogni riferimento all'accREDITAMENTO, sotto qualsiasi forma, incluso il riferimento alla pratica di accREDITAMENTO in corso.

Con la sottoscrizione della convenzione di accREDITAMENTO, descritta nel documento ACCREDIA CO, il soggetto accREDITATO si impegna al rispetto dei requisiti del presente regolamento applicabili.

## 2. RIFERIMENTI

Il presente Regolamento è conforme ai seguenti riferimenti, applicati ciascuno nell'ultima revisione vigente:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17011 "Valutazione della conformità - Requisiti generali per gli Organismi di accREDITAMENTO che accREDITANO Organismi di valutazione della conformità";
- EA 1/06 A - AB "EA Multilateral Agreement Criteria for signing Policy and procedure for development";
- EA-2/02 M "EA Procedure for the evaluation of a National Accreditation Body";
- EA-3/01 M "EA Conditions for the use of Accreditation Symbols, Logos and other claims of accreditation and reference to the EA MLA Signatory status"
- IAF ML 2 "General Principles on the Use of the IAF MLA Mark";
- IAF PR4 "Structure of the IAF MLA and List of IAF Endorsed Normative Documents";
- ILAC P8 "ILAC Mutual Recognition Arrangement (Arrangement): Supplementary Requirements for the Use of Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation Status by Accredited Conformity Assessment Bodies";
- ILAC-R7:05 "Rules for the Use of the ILAC MRA Mark";
- ILAC R7-F1 "Agreement for the use of the ILAC MRA Mark";
- Regolamenti Generali (RG) e Regolamenti Tecnici (RT) per l'accREDITAMENTO, specifici per le diverse tipologie di CAB.
- IO-09-DT "Istruzione operativa sulla compilazione di Certificati di taratura/Documenti associati ai Materiali di Riferimento per i Laboratori di taratura/Produttori di Materiali di Riferimento accREDITATI da ACCREDIA-DT.

## 3. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Nel presente Regolamento, sono utilizzate o richiamate le seguenti definizioni e abbreviazioni (sigle):

**Logo:** Simbolo registrato dell'Organismo di accREDITAMENTO per la sua presentazione. Solo l'Organismo di accREDITAMENTO può fare uso del proprio logo sui suoi documenti (rif. UNI CEI EN ISO/IEC 17011).

**Marchio:** Simbolo che l'Organismo di accreditamento concede in uso ai soggetti accreditati e da essi utilizzato per indicare il loro stato di accreditamento. È costituito dal logo associato alla sigla dello schema e al numero dell'accREDITamento (rif. UNI CEI EN ISO/IEC 17011).

**Riferimento all'accREDITamento:** Dichiarazione prodotta dal soggetto accreditato sui propri documenti, relativa al proprio status di accREDITamento. Deve contenere l'identificazione dell'Organismo di accREDITamento, la sigla dello schema e il numero di accREDITamento (rif. EA-3/01).

**Riferimento allo stato di firmatario dell'Accordo Multilaterale di EA (MLA):** Dichiarazione o testo utilizzato da un Organismo di accREDITamento o da un CAB accreditato per fare riferimento allo stato di firmatario dell'Organismo di accREDITamento degli accordi di mutuo riconoscimento EA MLA per un determinato campo di accREDITamento (rif. EA-3/01).

**Scopo di accREDITamento (campo di accREDITamento):** specifiche attività di valutazione della conformità per le quali l'accREDITamento è richiesto o è stato concesso (rif. Regolamenti Generali specifici per i diversi schemi di accREDITamento).

**Certificato/report/rapporto di prova/dichiarazione emessi sotto accREDITamento:** Certificato o report/rapporto di prova contenente i risultati della valutazione di conformità coperti dallo scopo di accREDITamento del CAB e recante il marchio di accREDITamento o un equivalente riferimento all'accREDITamento.

**Soggetto accreditato:** Per soggetto accreditato si intende un Organismo di valutazione della conformità (ad es. Organismi di certificazione, organismi di ispezione, Laboratori di Prova, Laboratori di taratura, ecc...).

**Organismo:** Organismo di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida, Validazione e Verifica

### Schemi di accREDITamento

Attualmente i principali schemi di accREDITamento in essere sono i seguenti:

<b>SGQ (QMS)</b>	Certificazione di sistemi di gestione per la qualità ( <i>Certification of quality management systems</i> )
<b>SGA (EMS)</b>	Certificazione di sistemi di gestione ambientale ( <i>Certification of environmental management systems</i> )
<b>SGE (SGE)</b>	Certificazione di sistemi di gestione dell'energia ( <i>Certification of energy management systems</i> )
<b>SCR (OHSMS)</b>	Certificazione di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ( <i>Certification of occupational health and safety management systems</i> )
<b>SSI (ISMS)</b>	Certificazione di sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni ( <i>Certification of information security management systems</i> )
<b>ITX (ITSMS)</b>	Certificazione di sistemi di gestione per i servizi informatici ( <i>Certification of information technology services management systems</i> )
<b>FSM (FSMS)</b>	Certificazione di sistemi di gestione per la sicurezza alimentare ( <i>Certification for food safety management systems</i> )

<b>GHG (GHG)</b>	Verifica e convalida delle emissioni di gas ad effetto serra ( <i>Greenhouse gas verification</i> )
<b>EMAS (EMAS)</b>	Certificazione per l'attività di Verifica Ambientale EMAS ( <i>Certification of EMAS Environmental Verification activity</i> )
<b>PRD (PRD)</b>	Certificazione di prodotti/servizi ( <i>Certification of products/services</i> )
<b>PRS (PRS)</b>	Certificazione di persone ( <i>Certification of persons</i> )
<b>ISP (INSP)</b>	Ispezione ( <i>Inspection</i> )
<b>DAP (EPD)</b>	Dichiarazioni ambientali di prodotto ( <i>Evaluation and validation of environmental product declaration</i> )
<b>V&amp;V (V&amp;V)</b>	Validazione e Verifica <sup>1</sup>
<b>LAB (TL)</b>	Laboratori di prova ( <i>Testing laboratories</i> )
<b>LAT (CL)</b>	Laboratori di Taratura/Centri di Taratura ( <i>Calibration laboratories</i> )
<b>PTP (PTP)</b>	Organizzatore di prove valutative interlaboratorio ( <i>Proficiency Testing Provider</i> )
<b>MED (ML)</b>	Laboratori Medici ( <i>Medical Laboratories</i> )
<b>RMP (RMP)</b>	Produttore di Materiali di Riferimento ( <i>Reference Material Producers</i> )
<b>BBK (BBK)</b>	Biobanca ( <i>Biobank</i> )

Le sigle e le abbreviazioni di cui sopra sono integrabili, in funzione di altri schemi oggetto di futuri accreditamenti che saranno opportunamente comunicati.

**Utenti dei servizi di certificazione accreditati:** Con la dizione "Utenti dei servizi di certificazione accreditati" s'intendono i clienti degli Organismi accreditati da ACCREDIA, vale a dire le organizzazioni intestatarie delle certificazioni di sistemi di gestione aziendale, quelle intestatarie delle certificazioni di prodotto (licenziatarie dei marchi di certificazione), delle persone (figure professionali) certificate, quelle intestatarie delle dichiarazioni di validazione o verifica.

<sup>1</sup> A livello EA si è concluso il processo per l'estensione degli accordi di mutuo riconoscimento alla ISO/IEC 17029 che è stata quindi riconosciuta come norma di livello 3 come definito dal documento EA 1/06. A livello IAF invece il processo di estensione è ancora in corso.

Al termine del periodo di transizione, i cui termini non sono ancora stati ufficialmente definiti, verranno quindi convertiti gli accreditamenti, oggi concessi a fronte della ISO 14065, a favore della ISO/IEC 17029.

La norma ISO 14065 verrà quindi applicata, insieme alla norma ISO/IEC 17029, solo dagli organismi che vorranno verificare e validare informazioni in materia ambientale. Negli altri casi sarà sufficiente riferirsi alla sola norma ISO/IEC 17029.

**Laboratorio clinico:** Può essere usato come sinonimo di Laboratorio Medico.

**Centro di Taratura (LAT):** Laboratorio di Taratura accreditato (Legge 273/91 Istituzione del sistema nazionale di taratura). Nel caso in cui solo una parte delle attività di un Laboratorio che effettua tarature è coperta da accreditamento, il termine si riferisce solo a tale parte.

## 4. IL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA

4.1 Nella versione istituzionale ad esclusivo uso dell'Ente di accreditamento (vedi Figura 1 – Paragrafo 12), il **Marchio di Accreditamento ACCREDIA** è costituito dal Logo, dalla denominazione abbreviata **"L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO"** e dalla dizione bilingue richiamante la partecipazione di ACCREDIA agli Accordi internazionali di Mutuo Riconoscimento (MLA/MRA) con EA, IAF e ILAC e precisamente:

**Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC**  
***Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements***

4.2 Il Marchio ACCREDIA, come sopra descritto, è riportato nella documentazione di accreditamento (certificati di accreditamento) in alto a centro pagina.

4.3 Nella documentazione di accreditamento (certificati di accreditamento e relativi allegati) alla destra del Marchio ACCREDIA per i certificati, che comprendono solo schemi di valutazione della conformità di cui ai sub-scopes di livello 5 (ove indicati) coperti degli accordi MLA, è riportato il marchio IAF e per i certificati riguardanti gli schemi LAB, MED, LAT, ISP, PTP e RMP, il marchio ILAC MRA, in virtù dell'Agreement sottoscritto da ACCREDIA rispettivamente come IAF MLA e ILAC MRA member.

Su altri documenti il Marchio ACCREDIA può essere utilizzato senza il riferimento agli accordi internazionali di mutuo riconoscimento.

4.4 Il Marchio ACCREDIA, come nome e come figura, e in ogni versione prevista dal presente Regolamento, è protetto con apposita registrazione in Italia e all'Estero (nei paesi in cui opera ACCREDIA), tale da garantirne l'esclusiva titolarità in capo all'Ente di accreditamento per tutti gli usi e nei confronti di tutti gli interlocutori.

4.5 Per quanto riguarda dimensioni e colori si rimanda al paragrafo 10.

## 5. PRESCRIZIONI PER L'USO DEL MARCHIO DA PARTE DEI SOGGETTI ACCREDITATI

### 5.1. CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO

5.1.1 La concessione d'uso del Marchio ACCREDIA è rilasciata ai soggetti accreditati che hanno ottenuto l'accreditamento, contestualmente alla delibera dell'accreditamento, con cui si intende accettato anche il presente Regolamento. Il marchio o il riferimento all'accreditamento, pertanto, possono essere utilizzati esclusivamente dal soggetto giuridico titolare dell'accreditamento. Nella concessione d'uso del Marchio ACCREDIA è inclusa l'autorizzazione, ai soggetti accreditati (quando applicabile), di concedere a loro

volta, ai propri Clienti, l'uso del Marchio ACCREDIA, sempre in conformità alle prescrizioni di cui al presente Regolamento.

Con l'accettazione del presente Regolamento, i soggetti accreditati:

- sono autorizzati a fare riferimento all'accreditamento, nelle forme e con le modalità indicate nel presente Regolamento e secondo quanto richiesto dalle normative cogenti applicabili;
- si impegnano a rispettare le prescrizioni del presente Regolamento nel far riferimento all'accreditamento anche in assenza del Marchio ACCREDIA;
- assumono l'onere di sorvegliare il corretto uso del Marchio ACCREDIA da parte dei propri Clienti/Utenti dei servizi accreditati.

5.1.2 La concessione d'uso del Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accreditamento, secondo i criteri di cui al presente Regolamento, esclude la possibilità di apposizione del Marchio ACCREDIA sui biglietti da visita e nelle mail del personale (dipendente o collaboratore) dei soggetti accreditati.

5.1.3 Di ogni documento o oggetto riportante il Marchio ACCREDIA, di cui al seguito, deve essere conservata copia o campione a disposizione di ACCREDIA o fornita evidenza su richiesta.

5.1.4 I soggetti accreditati devono tenere a disposizione di ACCREDIA e dei suoi Ispettori, adeguata descrizione degli usi del Marchio ACCREDIA da essi previsti e regolamentati, anche per i propri Clienti, in conformità al presente Regolamento.

5.1.5 Ai soggetti accreditati è precluso l'utilizzo del Marchio ACCREDIA nella versione Istituzionale (vedi Figura 1 – Paragrafo 12).

5.1.6 I soggetti accreditati sono tenuti a segnalare ad ACCREDIA qualsiasi uso improprio o abuso del marchio o del logo di accreditamento di cui vengono a conoscenza.

5.1.7 Nel caso di CAB con più sedi, l'uso del Marchio ACCREDIA, o il riferimento all'accreditamento, deve essere limitato alle sole sedi accreditate. Nel caso di documenti comuni, che citano diverse sedi, unitamente al marchio di accreditamento/riferimento deve essere apposta una nota che identifica le sedi accreditate o rimanda ad un elenco (es. al sito web di ACCREDIA).

## **5.2. ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE, DI ISPEZIONE, DI VERIFICA E CONVALIDA E DI VALIDAZIONE E VERIFICA**

### Documenti di Attestazione della conformità

5.2.1 I documenti di attestazione della conformità (certificati di conformità, rapporti di ispezione o dichiarazioni di validazione e verifica o dichiarazioni di verifica e convalida degli inventari GHG in ambito volontario rilasciate da Organismi accreditati da ACCREDIA), nell'ambito dello scopo di accreditamento, devono riportare il Marchio ACCREDIA, secondo i criteri di cui al presente Regolamento, salvo il caso in cui l'Organismo possieda più accreditamenti rilasciati da Enti di Accreditamento firmatari degli Accordi MLA/MRA EA, IAF o ILAC, nel qual caso può scegliere di apporre uno qualsiasi

dei Marchi di Accredimento di cui dispone. Le regole di cui al presente Regolamento non si applicano all'utilizzo di Marchi di Accredimento diversi da quello di ACCREDIA.

5.2.2 L'uso del Marchio di Accredimento è facoltativo su altra documentazione dell'Organismo.

5.2.3 L'apposizione del Marchio ACCREDIA sui certificati di conformità, rapporti di ispezione o dichiarazioni di validazione e verifica o dichiarazioni di verifica e convalida degli inventari GHG in ambito volontario deve avvenire conformemente ai criteri graficamente illustrati nella Figura 2 – Paragrafo 12.

In particolare:

Sotto il Logo ACCREDIA vanno riportati la sigla identificativa dello schema di accreditamento (secondo le abbreviazioni di cui al Par. 3) ed il numero del corrispondente certificato di accreditamento. Nel caso in cui l'Organismo sia accreditato anche per altri schemi, sui certificati di conformità, rapporti di ispezione, dichiarazioni di validazione e verifica o dichiarazioni di verifica e convalida deve utilizzare il Marchio ACCREDIA solo con la sigla dello schema di accreditamento (es. PRD N° 0000B), mentre su "supporti" diversi (es. documenti commerciali, promozionali o pubblicitari, carta intestata, sito web, social media, ecc.) potrà comunque utilizzare il Marchio ACCREDIA con tutte le sigle degli schemi di accreditamento (es. SGQ N° 0000 A, SGA N° 0000 D, LAT N° 000).

Nel caso di schemi di accreditamento coperti dagli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, l'Organismo può riportare sotto il marchio di accreditamento anche la seguente dicitura:

**Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements**

L'Organismo può scegliere di utilizzare la dicitura italiana o quella inglese, o quella bilingue, in relazione alla destinazione d'uso prevalente del documento di attestazione della conformità.

Il Marchio ACCREDIA come sopra composto, può essere posizionato in diversi punti dei documenti di attestazione della conformità, in funzione della struttura grafica del medesimo e di una coerente e opportuna visibilità del Marchio ACCREDIA stesso.

5.2.4 Il Marchio ACCREDIA come sopra non può essere utilizzato su documenti di attestazione della conformità che non riguardino schemi accreditati e gestiti dall'Organismo.

Nel caso in cui nei documenti di attestazione della conformità il campo di applicazione faccia contemporaneamente riferimento a processi coperti da accreditamento e non, tale circostanza deve essere chiaramente evidenziata, salvo per le certificazioni di sistema di gestione in quanto in un certificato accreditato non si possono riportare processi/ settori non accreditati. In questo caso l'Organismo di Certificazione di Sistemi di Gestione deve emettere 2 certificati.

Nel caso in cui i rapporti di ispezione contengano anche attività ispettive non accreditate, questi devono essere accompagnati dalla dichiarazione "ispezioni non accreditate da ACCREDIA" (oppure ispezioni non coperte da accreditamento), riportata accanto alla tipologia di attività ispettiva oppure mediante un riferimento (evidenziato con un asterisco\*).



### Altri utilizzi

- 5.2.5 Il Marchio ACCREDIA apposto su "supporti" diversi dai documenti di attestazione della conformità (es. documenti commerciali, promozionali o pubblicitari, carta intestata, sito web, social media, ecc..) può essere identico a quello descritto al precedente Par. 5.2.3 (vale a dire completo del Logo, denominazione, sigle degli schemi accreditati e numeri di registrazione. La dicitura di riferimento agli accordi internazionali di Mutuo riconoscimento può essere apposta solo se gli schemi indicati sono coperti da tali Accordi.
- 5.2.6 Il Marchio ACCREDIA può essere riportato sui Tariffari/Preventivi degli Organismi accreditati; qualora in suddetti Tariffari/Preventivi siano quotati servizi di valutazione della conformità non coperti da accreditamento ACCREDIA, questi ultimi devono essere identificati come tali.
- 5.2.7 Il Marchio ACCREDIA può essere apposto anche sugli automezzi in dotazione all'Organismo.
- 5.2.8 Nei documenti dell'Organismo – comunque descrittivi dei servizi di valutazione forniti – e riportanti i due Marchi (ACCREDIA e Organismo), le eventuali attività di valutazione della conformità non coperte da accreditamento ACCREDIA devono essere chiaramente identificate come tali.
- 5.2.9 Per gli Organismi di Ispezione, la carta intestata recante il Marchio ACCREDIA non può essere utilizzata per offerte o Preventivi o lettere di accompagnamento che non si riferiscano o contengano alcuna attività accreditata.

### Informazione al Cliente

- 5.2.10 Gli Organismi devono illustrare ai Clienti il significato e l'importanza degli Accordi di Mutuo Riconoscimento (MLA/MRA) tra Enti di Accreditamento a livello europeo e mondiale, al fine del riconoscimento, sul mercato internazionale, della qualità dei prodotti e servizi forniti dai Clienti medesimi. Devono altresì chiarire – ove necessario – il significato dei termini (sigle e abbreviazioni) presenti nel riferimento agli Accordi MLA/MRA incorporato nel Marchio ACCREDIA riportato sui certificati di conformità rilasciati ai Clienti suddetti e su altra documentazione scambiata con i medesimi (ove applicabile).
- 5.2.11 Gli Organismi, riguardo ai rapporti con i propri Clienti, non devono utilizzare il Marchio ACCREDIA o qualunque riferimento all'accreditamento in modo tale da creare l'impressione che ACCREDIA accetti la responsabilità per la qualità dei prodotti/ispezioni, o per qualunque opinione o interpretazione che ne possa derivare, o che ACCREDIA dia una qualsiasi approvazione ad un prodotto/ispezione.
- 5.2.12 Si raccomanda agli Organismi di consegnare ai Clienti copia del presente Regolamento e di volersi riferire preferibilmente ai documenti originali EA, IAF, ILAC, indicati al par. 2, per il corretto utilizzo di marchi e loghi.

### 5.3. LABORATORI DI PROVA E MEDICI

5.3.1 L'apposizione del Marchio ACCREDIA sui rapporti di prova/report deve avvenire conformemente ai criteri graficamente illustrati nella Figura 2 – Paragrafo 12.

In particolare:

Sotto il Logo ACCREDIA vanno riportati la sigla identificativa dello schema di accreditamento (secondo le abbreviazioni di cui al Par. 3), il numero del corrispondente certificato di accreditamento e la lettera identificativa dello schema (L per Laboratori di Prova e M per Laboratori Medici).

Trattandosi di schemi di accreditamento coperti dagli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, il Laboratorio può riportare sotto il marchio di accreditamento anche la seguente dicitura:

**Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements**

Il Laboratorio può scegliere di utilizzare la dicitura italiana o quella inglese, o quella bilingue, in relazione alla destinazione d'uso prevalente del documento di attestazione della conformità.

Il Marchio ACCREDIA come sopra composto, può essere posto in diversi punti del rapporto di prova/report, in funzione della struttura grafica del medesimo (es. in alto a sinistra, al centro o a destra; in basso, a sinistra, al centro o a destra; o anche lateralmente, purché nel rispetto dell'armonia grafica del documento).

In ogni caso, si raccomanda di evitare accostamenti grafici eccessivi tra il Marchio ACCREDIA come sopra e quello del Laboratorio, poiché una "sovrapposizione" grafica potrebbe generare confusione concettuale.

Le indicazioni contenute nel presente Regolamento sono da intendersi sia per utilizzo del Marchio sia per il riferimento all'accREDITAMENTO.

5.3.2 Il Marchio ACCREDIA, o qualsiasi altro riferimento all'accREDITAMENTO può essere riportato sul rapporto di prova/report solamente quando:

- a) Il rapporto di prova/report contiene i risultati di attività eseguite nell'ambito dell'accREDITAMENTO ottenuto dal Laboratorio; in tal caso il Marchio ACCREDIA deve essere apposto su ogni pagina del rapporto di prova/report;
- b) è apposto anche il marchio o l'intestazione del Laboratorio emittente;
- c) non abbia maggiore rilevanza del marchio o dell'intestazione del Laboratorio emittente;
- d) non sia riportato più di una volta eccetto che per i casi previsti al precedente comma a).

5.3.3 Se i rapporti di prova/report contengono anche risultati di attività non accreditate o attività con accREDITAMENTO sospeso, questi devono essere accompagnati dalla

dichiarazione "attività<sup>2</sup> non accreditata da ACCREDIA", riportata accanto alla attività oppure mediante un riferimento, che deve essere evidenziato:

- con un asterisco \* accanto alla denominazione della prova/campionamento, nel caso di Laboratori di Prova;
- con il simbolo § accanto alla denominazione dell'esame, nel caso di Laboratori Medici.

La dichiarazione deve essere stampata con lo stesso carattere, nelle stesse dimensioni della denominazione della prova/esame.

Se il Laboratorio di Prova/ riporta sul rapporto di prova/report opinioni ed interpretazioni non coperte da accreditamento, diverse da dichiarazioni di conformità ai requisiti e/o alle specifiche, questi devono essere riportati in un apposito capitolo del rapporto di prova che si deve intitolare: "Opinioni e interpretazioni – non oggetto dell'accREDITAMENTO ACCREDIA".

- 5.3.4 Il Marchio ACCREDIA e qualunque riferimento all'accREDITAMENTO non devono essere apposti su un campione di prova o un prodotto (o parte di esso) o utilizzati per sottintendere la certificazione di prodotto.
- 5.3.5 Il rapporto di prova/report recante il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accREDITAMENTO deve soddisfare tutti i requisiti precisati nei documenti ACCREDIA RT-08 e RT-35.
- 5.3.6 I rapporti di prova/report emessi da Laboratori il cui sistema di gestione sia stato certificato da un OdC di sistema di gestione aziendale, non devono mai riportare il Marchio dell'OdC con o senza il riferimento all'eventuale accREDITAMENTO dell'OdC medesimo.
- 5.3.7 Il Marchio ACCREDIA, o il riferimento all'accREDITAMENTO, non può essere apposto su altri tipi di documenti che riportano risultati di attività accreditate se tali documenti non sono conformi ai requisiti per i rapporti di prova della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (o ISO 15189) e dei documenti ACCREDIA RT-08 e RT-35.
- 5.3.8 Il Marchio ACCREDIA non deve essere utilizzato sui documenti relativi a sole attività non accreditate (o sospese), o ad altre attività del Laboratorio che non sono oggetto di accREDITAMENTO (es. consulenze), né su lettere di accompagnamento relative ad attività non accreditate, né su relazioni, perizie, né altra documentazione tecnica diversa da rapporti di prova/report.
- 5.3.9 I Tariffari o i preventivi che riportano il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accREDITAMENTO, devono indicare con chiarezza quali attività sono incluse nell'accREDITAMENTO. Se i Tariffari o i preventivi non comprendono attività accreditate, non è ammesso l'uso del Marchio né il riferimento all'accREDITAMENTO ACCREDIA.
- 5.3.10 Il Marchio ACCREDIA può essere apposto anche sugli automezzi in dotazione al Laboratorio.

---

<sup>2</sup> Specificare se l'attività non accreditata è: prova, campionamento o esame.

5.3.11 Il Laboratorio deve definire, nel proprio manuale della qualità o in un altro documento di sistema, le modalità per l'uso del marchio ACCREDIA sui Rapporti di prova/report e negli altri casi consentiti.

5.3.12 Il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accreditamento apposto su "supporti" diversi dai rapporti di prova/report (es. documenti commerciali, promozionali o pubblicitari, carta intestata, sito web, social media, ecc...) può essere identico a quello descritto al precedente Par. 5.3.1 (vale a dire completo del Logo, denominazione, sigle degli schemi accreditati, numeri di registrazione, lettera identificativa dello schema ed eventuale dicitura di riferimento agli Accordi MLA/MRA. Qualora su tali supporti si faccia riferimento ad attività/servizi non coperti da accreditamento, tale circostanza deve essere chiaramente evidenziata.

Per utilizzi particolari non previsti dal presente regolamento (es. brochure, manifesti, insegne...) il laboratorio è invitato a richiedere l'autorizzazione preventiva di ACCREDIA.

5.3.13 Il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accreditamento non devono essere utilizzati dai clienti dei Laboratori accreditati, né possono essere utilizzati nella documentazione concernente un prodotto, o essere riportati su un prodotto. È ammesso allegare la copia del rapporto di prova. Il Laboratorio deve informare opportunamente i propri clienti sui motivi di questa limitazione e sorvegliarne l'applicazione.

I clienti dei Laboratori accreditati che svolgono attività commerciale di attività accreditate (es. società di consulenza, intermediari) che emettono rapporti di prova con risultati forniti da laboratori accreditati, non possono utilizzare il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accreditamento del laboratorio che ha eseguito le prove. Sulle offerte di servizi accreditati non possono in alcun modo utilizzare il marchio ACCREDIA, ma possono citare il riferimento all'accreditamento, riportando il numero di accreditamento e la ragione sociale del Laboratorio titolare dell'accreditamento.

5.3.14 Il Marchio ACCREDIA o qualunque riferimento all'accreditamento non deve essere utilizzato in modo tale da creare l'impressione che ACCREDIA accetti la responsabilità per il risultato della prova, o per qualunque opinione o interpretazione che ne possa derivare, o che ACCREDIA dia l'approvazione ad un campione di prova o ad un prodotto.

5.3.15 Il Marchio ACCREDIA, o il riferimento all'accreditamento, non può essere utilizzato da Laboratori non accreditati che subappaltano prove a Laboratori accreditati da ACCREDIA, salvo i casi previsti dai documenti RT-08 e RT-35.

5.3.16 Nel caso in cui il Laboratorio sia accreditato anche per altri schemi, sui rapporti di prova/report deve utilizzare il Marchio ACCREDIA solo con la sigla dello schema di accreditamento LAB N° 0000 L se Laboratorio di Prova o MED N° 0000 M se Laboratorio Medico, mentre su "supporti" diversi (es. documenti commerciali, promozionali o pubblicitari, carta intestata, sito web, social media, ecc.) potrà comunque utilizzare il Marchio ACCREDIA con tutte le sigle degli schemi di accreditamento (es. SGQ N° 0000 A, SGA N° 0000 D, LAT N° 000). In tal caso (marchio multiplo), il riferimento agli accordi internazionali di mutuo riconoscimento può essere inserito solo se tutti gli schemi sono coperti da tali Accordi.

5.3.17 Nel caso di presentazione semplificata dei risultati, l'utilizzo del marchio ACCREDIA deve essere approvato preventivamente da ACCREDIA ed espressamente autorizzato.

5.3.18 Sui rapporti di prova/report con marchio ACCREDIA (o riferimento all'accredimento), l'utilizzo di altri marchi/loghi diversi da quello del laboratorio titolare dell'accredimento non possono essere utilizzati (es. appartenenza a gruppi, reti, affitto di ramo d'azienda...), salvo espressa autorizzazione da parte di ACCREDIA. Ciò al fine di non compromettere la chiarezza di chi sia l'effettivo titolare dell'accredimento e il relativo ambito, senza ambiguità.

L'autorizzazione all'inserimento nel rapporto di prova/report di ulteriori marchi diversi da quello ACCREDIA e del Laboratorio titolare dell'accredimento, potrà essere concessa da ACCREDIA a seguito di valutazione della documentazione che ne autorizzi il Laboratorio all'utilizzo, come ad esempio 'insegna' in Visura camerale, documento attestante la relazione tra soggetto titolare e l'appartenenza a gruppo/rete, ecc.,...

Altri marchi non devono essere predominanti rispetto al marchio/intestazione del LAB titolare dell'accredimento, né al marchio ACCREDIA. Nel layout di lettura da sinistra a destra, non devono avere maggior risalto/rilevanza rispetto al marchio/intestazione del Laboratorio titolare dell'accredimento.

5.3.19 Nell'ottica del principio di trasparenza, il Laboratorio che emette un rapporto di prova/report per le attività di valutazione della conformità coperte dal proprio accreditamento, deve farlo sotto accreditamento (utilizzando il marchio/riferimento), a meno che non sia stato esplicitamente concordato in un accordo legale o documentato con il cliente. In questi casi, il soggetto accreditato deve informare i propri clienti che tali rapporti di prova/report non sono accreditati e di conseguenza non sono coperti da EA MLA.

Tuttavia, quest'ultima possibilità non può essere applicata quando i rapporti di prova/report contenenti risultati coperti dall'accredimento sono emessi in un ambito in cui l'accredimento è obbligatorio per legge o è previsto contrattualmente o quando i rapporti di prova/report devono essere presentati o trasmessi a terzi (pubblico o autorità). In tali casi, l'uso del marchio o riferimento all'accredimento è obbligatorio, a meno che l'apposizione non sia impedita da requisiti cogenti.

## 5.4. LABORATORI DI TARATURA E LABORATORI MEDICI DI RIFERIMENTO

5.4.1 L'apposizione del Marchio ACCREDIA sui certificati di Taratura deve avvenire conformemente ai criteri graficamente illustrati nella Figura 2 – Paragrafo 12 e in conformità a quanto previsto nella IO-09-DT.

In particolare:

Sotto il Logo ACCREDIA vanno riportati la sigla identificativa dello schema di accreditamento (secondo le abbreviazioni di cui al Par. 3) ed il numero del corrispondente certificato di accreditamento.

Nel caso di schemi di accreditamento coperti dagli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, il Laboratorio può riportare sotto il marchio di accreditamento anche la seguente dicitura:

**Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements**

Il Laboratorio può scegliere di utilizzare la dicitura italiana o quella inglese, o quella bilingue, in relazione alla destinazione d'uso prevalente del documento di attestazione della conformità.

Le indicazioni contenute nel presente Regolamento sono da intendersi sia per utilizzo del Marchio sia per il riferimento all'accreditamento.

5.4.2 I Laboratori possono utilizzare il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accreditamento sui Certificati di taratura solamente quando il Certificato di taratura contiene i risultati di tarature eseguite nell'ambito di accreditamento ottenuto per le grandezze, i settori, i campi di misura e le incertezze dichiarate nella tabella di accreditamento.

5.4.3 I Certificati di taratura devono soddisfare i requisiti riportati nel documento IO-09-DT.

5.4.4 Il Laboratorio avrà il diritto di riportare il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accreditamento, su "supporti" diversi dai certificati di taratura (es. documenti commerciali, promozionali o pubblicitari, carta intestata, sito web, social media, ecc.). In tal caso il Marchio ACCREDIA può essere identico a quello descritto al precedente Par. 5.4.1 (vale a dire completo del Logo, denominazione, sigle degli schemi accreditati e numeri di registrazione ed eventuale dicitura di riferimento agli Accordi MLA/MRA. Qualora su tali supporti si faccia riferimento ad attività/servizi non coperti da accreditamento, tale circostanza deve essere chiaramente evidenziata.

Per utilizzi particolari non previsti dal presente regolamento (es. brochure, manifesti, insegne...) il laboratorio è invitato a richiedere l'autorizzazione preventiva di ACCREDIA.

5.4.5 Il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accreditamento possono essere riportati sui Tariffari/Listini prezzi/Preventivi dei Laboratori accreditati; qualora in suddetti documenti siano quotati servizi non coperti da accreditamento ACCREDIA, questi ultimi devono essere identificati come tali. Se i Tariffari/Listini/Preventivi non comprendono attività accreditate, non è ammesso l'uso del Marchio né il riferimento all'accreditamento ACCREDIA.

5.4.6 Il Marchio ACCREDIA può essere apposto anche sugli automezzi in dotazione al Laboratorio.

5.4.7 Il Marchio ACCREDIA può essere esposto all'esterno degli edifici solo per identificare il Laboratorio.

5.4.8 I Laboratori, e gli Enti da cui dipendono, devono fare un uso corretto del Marchio ACCREDIA e dello stato di Laboratorio accreditato, astenendosi dal fare, ad esempio, pubblicità ingannevole o dichiarazioni che potrebbero arrecare danno ad ACCREDIA o alla sua immagine.

5.4.9 Il Laboratorio deve definire, nella propria documentazione, le modalità per l'uso del marchio ACCREDIA sui Certificati di taratura e negli altri casi consentiti.

5.4.10 Il Marchio ACCREDIA o qualunque riferimento all'accreditamento concesso non deve essere utilizzato da parte dei Laboratori, con i propri Clienti, in modo da creare l'impressione di qualunque approvazione ACCREDIA di prodotti, servizi, campioni o strumenti di misura, o per qualunque opinione o interpretazione che ne possa derivare.

I clienti dei Laboratori accreditati che svolgono attività commerciale di attività accreditate (es. società di consulenza, intermediari), non possono utilizzare il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accreditamento del laboratorio che esegue le tarature. Sulle offerte di servizi accreditati non possono in alcun modo utilizzare il marchio ACCREDIA, ma possono citare il riferimento all'accreditamento, riportando il numero di accreditamento e la ragione sociale del Laboratorio titolare dell'accreditamento

5.4.11 Un Laboratorio può, quando possibile, applicare un'etichetta riportante il Marchio ACCREDIA, su strumenti dei clienti per cui sia stata effettuata una taratura ed emesso il relativo certificato, se sono rispettate le seguenti condizioni:

- l'etichetta si riferisca solamente alla taratura effettuata nella data indicata nel certificato;
- l'etichetta non implichi conformità a specifica, approvazione di qualità o di prodotto o validità di taratura.

Il marchio ACCREDIA non deve essere utilizzato/incollato sullo strumento/campione in modo indipendente dall'etichetta che lo identifica. Tale etichetta deve riportare almeno i campi di seguito elencati:

- La ragione sociale ed il numero di accreditamento del LAT;
- L'identificazione dello strumento/campione;
- La data della taratura;
- Il riferimento univoco al Certificato associato allo strumento/campione.

La presenza dell'etichetta con marchio ACCREDIA su di uno strumento/campione non implica che tale strumento/campione sia approvato da ACCREDIA.

5.4.12 I certificati di Taratura emessi da Laboratori di Taratura il cui sistema di gestione per la qualità sia stato certificato da un OdC di sistema di gestione aziendale, non devono mai riportare il Marchio dell'OdC con o senza il riferimento all'eventuale accreditamento dell'OdC medesimo (vedasi IO-09-DT).

5.4.13 Nel caso in cui il Laboratorio di Taratura sia accreditato anche per altri schemi, sui certificati di taratura deve utilizzare il Marchio ACCREDIA solo con la sigla dello schema di accreditamento LAT N° 000, mentre su "supporti" diversi (es. documenti commerciali, promozionali o pubblicitari, carta intestata, ecc.) potrà comunque utilizzare il Marchio ACCREDIA con tutte le sigle degli schemi di accreditamento (es. SGQ N° 0000 A, SGA N° 0000 D,..., LAB N° 0000 L). In tal caso (marchio multiplo), il riferimento agli accordi internazionali di mutuo riconoscimento può essere inserito solo se tutti gli schemi sono coperti da tali Accordi.

5.4.14 Sui certificati di taratura con marchio ACCREDIA, è vietato l'utilizzo di altri marchi/loghi diversi da quello del laboratorio titolare dell'accreditamento (es. appartenenza a gruppi, reti, affitto di ramo d'azienda...), salvo espressa autorizzazione da parte di ACCREDIA. Ciò al fine di non compromettere la chiarezza di chi sia l'effettivo titolare dell'accreditamento e il relativo ambito, senza ambiguità.

L'autorizzazione all'inserimento nel certificato di taratura di ulteriori marchi diversi da quello ACCREDIA e del Laboratorio titolare dell'accreditamento, potrà essere concessa da ACCREDIA a seguito di valutazione della documentazione che ne autorizzi il Laboratorio

all'utilizzo, come ad esempio 'insegna' in Visura camerale, documento attestante la relazione tra soggetto titolare e l'appartenenza a gruppo/rete, ecc., ...

Altri marchi non devono essere predominanti rispetto al marchio/intestazione del Laboratorio titolare dell'accreditamento, né al marchio ACCREDIA. Nel layout di lettura da sinistra a destra, non devono avere maggior risalto/rilevanza rispetto al marchio/intestazione del Laboratorio titolare dell'accreditamento.

- 5.4.15 Nell'ottica del principio di trasparenza, il Laboratorio che emette un certificato di taratura per le attività di valutazione della conformità coperte dal proprio accreditamento, deve farlo sotto accreditamento (utilizzando il marchio/riferimento), a meno che non sia stato esplicitamente concordato in un accordo legale o documentato con il cliente. In questi casi, il soggetto accreditato deve informare i propri clienti che tali certificati di taratura non sono accreditati e di conseguenza non sono coperti da EA MLA.

Tuttavia, quest'ultima possibilità non può essere applicata quando i certificati di taratura contenenti risultati coperti dall'accreditamento sono emessi in un ambito in cui l'accreditamento è obbligatorio per legge o è previsto contrattualmente o quando i report/certificati devono essere presentati o trasmessi a terzi (pubblico o autorità). In tali casi, l'uso del marchio o riferimento all'accreditamento è obbligatorio, a meno che l'apposizione non sia impedita da requisiti cogenti.

## **5.5. ORGANIZZATORI DI PROVE VALUTATIVE INTERLABORATORIO (PTP)**

- 5.5.1 L'apposizione del Marchio ACCREDIA sui rapporti di prova valutativa deve avvenire conformemente ai criteri graficamente illustrati nella Figura 2 – Paragrafo 12.

In particolare:

Sotto il Logo ACCREDIA vanno riportati la sigla identificativa dello schema di accreditamento (secondo le abbreviazioni di cui al Par. 3 ed altre eventuali che saranno comunicate), il numero del corrispondente certificato di accreditamento e la lettera P identificativa dello schema.

Nel caso di schemi di accreditamento coperti dagli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, il PTP può riportare sotto il marchio di accreditamento anche la seguente dicitura:

**Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
*Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements***

Il PTP può scegliere di utilizzare la dicitura italiana o quella inglese, o quella bilingue, in relazione alla destinazione d'uso prevalente del documento di attestazione della conformità.

Il Marchio ACCREDIA come sopra composto, può essere posto in diversi punti del frontespizio del rapporto di prova valutativa, in funzione della struttura grafica del medesimo (es. in alto a sinistra, al centro o a destra; in basso, a sinistra, al centro o a destra; o anche lateralmente, purché nel rispetto dell'armonia grafica del documento).



In ogni caso, si raccomanda di evitare accostamenti grafici eccessivi tra il Marchio ACCREDIA come sopra e quello del PTP, poiché una "sovrapposizione" grafica potrebbe generare confusione concettuale.

Le indicazioni contenute nel presente Regolamento sono da intendersi sia per utilizzo del Marchio sia per il riferimento all'accREDITamento.

5.5.2 Il Marchio ACCREDIA, o qualsiasi altro riferimento all'accREDITamento ACCREDIA, può essere riportato sul rapporto solamente quando:

- a) Il rapporto contiene i risultati di prove valutative eseguite nell'ambito dell'accREDITamento ottenuto dal PTP; in tal caso il Marchio ACCREDIA dovrebbe preferibilmente essere apposto su ogni pagina del rapporto;
- b) è apposto anche il marchio o l'intestazione del PTP emittente;
- c) non abbia maggiore rilevanza del marchio o dell'intestazione del PTP emittente;
- d) non sia riportato più di una volta eccetto che per i casi previsti al precedente comma a).

5.5.3 Se i rapporti contengono anche risultati di prove valutative non accreditate, o con accREDITamento sospeso, questi devono essere accompagnati dalla dichiarazione "prova valutativa non accreditata da ACCREDIA", riportata accanto alla prova valutativa oppure mediante un riferimento (evidenziato con un asterisco\* accanto alla denominazione della prova valutativa).

La dichiarazione deve essere stampata con lo stesso carattere, nelle stesse dimensioni della denominazione della prova valutativa.

Se il PTP riporta sul rapporto opinioni ed interpretazioni diverse da quanto consentito dalla norma 17043 (par. 4.8.2, lettere "s" e "t") questi devono essere riportati in un apposito capitolo del rapporto che si deve intitolare: "Opinioni e interpretazioni non oggetto dell'accREDITamento ACCREDIA".

5.5.4 Il rapporto di prova valutativa recante il Marchio ACCREDIA deve soddisfare tutti i requisiti precisati nel documento ACCREDIA RT-27 e nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17043.

5.5.5 I rapporti emessi da PTP il cui sistema di gestione sia stato certificato da un OdC di sistema di gestione aziendale non devono mai riportare il Marchio dell'OdC con o senza il riferimento all'eventuale accREDITamento dell'OdC medesimo.

5.5.6 Il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accREDITamento non può essere apposto su altri tipi di documenti che riportano risultati di prove valutative accreditate se tali documenti non sono conformi ai requisiti per i rapporti di prova della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17043 e del documento ACCREDIA RT-27.

5.5.7 Il Marchio ACCREDIA, o il riferimento all'accREDITamento, non deve essere utilizzato sui documenti relativi a sole prove valutative non accreditate (o sospese) o ad altre attività del PTP che non sono oggetto di accREDITamento (es. consulenze), né su lettere di accompagnamento relative ad attività non accreditate, né su relazioni, perizie, né altra documentazione tecnica diversa da rapporti di prova valutativa.

- 5.5.8 I Tariffari o i preventivi di prove valutative che riportano il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accreditamento, devono indicare con chiarezza quali attività sono incluse nell'accreditamento. Se i preventivi non comprendono prove valutative accreditate, non è ammesso l'uso del Marchio, né il riferimento all'accreditamento ACCREDIA.
- 5.5.9 Il PTP deve definire, nel proprio manuale della qualità o in un altro documento di sistema, le modalità per l'uso del marchio ACCREDIA sui Rapporti di prove valutative e negli altri casi consentiti.
- 5.5.10 Il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accreditamento apposto su "supporti" diversi dai rapporti di prove valutative (es. documenti commerciali, promozionali o pubblicitari, carta intestata, sito web, social media, ecc..) può essere identico a quello descritto al precedente Par. 5.5.1 (vale a dire completo del Logo, denominazione, sigle degli schemi accreditati e numeri di registrazione ed eventuale dicitura di riferimento agli Accordi MLA/MRA); qualora su tali supporti si faccia riferimento ad attività/servizi non coperti da accreditamento, tale circostanza deve essere chiaramente evidenziata.
- Per utilizzi particolari non previsti dal presente regolamento (es. brochure, manifesti, insegne...) il PTP è invitato a richiedere l'autorizzazione preventiva di ACCREDIA.
- 5.5.11 Il Marchio ACCREDIA o qualunque riferimento all'accreditamento non deve essere utilizzato in modo tale da creare l'impressione che ACCREDIA accetti la responsabilità per il risultato della prova valutativa, o per qualunque opinione o interpretazione che ne possa derivare, o che ACCREDIA dia l'approvazione ad uno specifico circuito.
- 5.5.12 Il Marchio ACCREDIA, o il riferimento all'accreditamento, non può essere utilizzato da PTP non accreditati che subappaltano prove valutative a PTP accreditati da ACCREDIA.
- 5.5.13 Nel caso in cui il PTP sia accreditato anche per altri schemi, sui rapporti di prove valutative deve utilizzare il Marchio ACCREDIA solo con la sigla dello schema di accreditamento PTP N° 0000 P, mentre su "supporti" diversi (es. documenti commerciali, promozionali o pubblicitari, carta intestata, ecc..) potrà comunque utilizzare il Marchio ACCREDIA con tutte le sigle degli schemi di accreditamento (es. SGQ N° 0000 A, SGA N° 0000 D, LAB N° 0000 L). In tal caso (marchio multiplo), il riferimento agli accordi internazionali di mutuo riconoscimento può essere inserito solo se tutti gli schemi sono coperti da tali Accordi.
- 5.5.14 Sui rapporti di prova valutativa con marchio ACCREDIA (o riferimento all'accreditamento), l'utilizzo di altri marchi/loghi diversi da quello del PTP titolare dell'accreditamento non possono essere utilizzati (es. appartenenza a gruppi, reti, affitto di ramo d'azienda...), salvo espressa autorizzazione da parte di ACCREDIA. Ciò al fine di non compromettere la chiarezza di chi sia l'effettivo titolare dell'accreditamento e il relativo ambito, senza ambiguità.

L'autorizzazione all'inserimento nel rapporto di prova valutativa di ulteriori marchi diversi da quello ACCREDIA e del PTP titolare dell'accreditamento, potrà essere concessa da ACCREDIA, a seguito di valutazione della documentazione che ne autorizzi il PTP all'utilizzo, come ad esempio 'insegna' in Visura camerale, documento attestante la relazione tra soggetto titolare e l'appartenenza a gruppo/rete, ecc.,...

Altri marchi non devono essere predominanti rispetto al marchio/intestazione del PTP titolare dell'accREDITamento, né al marchio ACCREDIA. Nel layout di lettura da sinistra a destra, non devono avere maggior risalto/rilevanza rispetto al marchio/intestazione del PTP titolare dell'accREDITamento

- 5.5.15 Nell'ottica del principio di trasparenza, il CAB che emette un rapporto di prova valutativa per le attività di valutazione della conformità coperte dal proprio accREDITamento, deve farlo sotto accREDITamento (utilizzando il marchio/riferimento), a meno che non sia stato esplicitamente concordato in un accordo legale o documentato con il cliente. In questi casi, il soggetto accREDITato deve informare i propri clienti che tali rapporti non sono accREDITati e di conseguenza non sono coperti da EA MLA.

Tuttavia, quest'ultima possibilità non può essere applicata quando i rapporti contenenti risultati coperti dall'accREDITamento sono emessi in un ambito in cui l'accREDITamento è obbligatorio per legge o è previsto contrattualmente o quando i rapporti devono essere presentati o trasmessi a terzi (pubblico o autorità). In tali casi, l'uso del marchio o riferimento all'accREDITamento è obbligatorio, a meno che l'apposizione non sia impedita da requisiti cogenti.

## **5.6. PRODUTTORE DI MATERIALI DI RIFERIMENTO (RMP)**

- 5.6.1 L'apposizione del Marchio ACCREDIA sui documenti associati ai materiali di riferimento deve avvenire conformemente ai criteri graficamente illustrati nella Figura 2 – Paragrafo 12.

In particolare:

Sotto il Logo ACCREDIA vanno riportati la sigla identificativa dello schema di accREDITamento (secondo le abbreviazioni di cui al Par. 3 ed il numero del corrispondente certificato di accREDITamento.

Nel caso di schemi di accREDITamento coperti dagli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, l'RMP può riportare sotto il marchio di accREDITamento anche la seguente dicitura:

**Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
*Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements***

L'RMP può scegliere di utilizzare la dicitura italiana o quella inglese, o quella bilingue, in relazione alla destinazione d'uso prevalente del documento di attestazione della conformità.

Le indicazioni contenute nel presente Regolamento sono da intendersi sia per utilizzo del Marchio sia per il riferimento all'accREDITamento.

- 5.6.2 Gli RMP possono utilizzare il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accREDITamento sui certificati di un materiale di riferimento o sui fogli informativi di prodotto solamente quando questi sono emessi in conformità ai requisiti previsti dalla norma UNI CEI EN ISO 17034:2017 e ai documenti ACCREDIA applicabili e si riferiscono ad attività accREDITate.

- 5.6.3 Gli RMP possono riportare nei Certificati di Materiali di riferimento, valori anche non certificati, purché chiaramente identificati con un asterisco e accompagnati dalla dichiarazione che tali dati non possono e non devono essere utilizzati per la disseminazione della riferibilità metrologica (ad esempio non possono essere utilizzati ai fini della taratura di uno strumento).
- 5.6.4 I documenti associati ai materiali di riferimento devono soddisfare i requisiti riportati nel documento IO-09-DT.
- 5.6.5 Gli RMP avranno il diritto di riportare il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accREDITAMENTO, su "supporti" diversi dai certificati di un materiale di riferimento o dai fogli informativi di prodotto (es. documenti commerciali, promozionali o pubblicitari, carta intestata, ecc.). In tal caso il Marchio ACCREDIA può essere identico a quello descritto al precedente Par. 5.6.1; qualora su tali supporti si faccia riferimento ad attività/servizi non coperti da accREDITAMENTO, tale circostanza deve essere chiaramente evidenziata.

Per utilizzi particolari non previsti dal presente regolamento (es. brochure, manifesti, insegne...) l'RMP è invitato a richiedere l'autorizzazione preventiva di ACCREDIA.

- 5.6.6 Il Marchio ACCREDIA può essere apposto anche sugli automezzi in dotazione all'RMP.
- 5.6.7 Il Marchio ACCREDIA può essere esposto all'esterno degli edifici solo per identificare l'RMP.
- 5.6.8 Il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accREDITAMENTO possono essere riportati sui Tariffari/Listini/Preventivi degli RMP accREDITATI; qualora in suddetti documenti siano quotati servizi non coperti da accREDITAMENTO ACCREDIA, questi ultimi devono essere identificati come tali.
- 5.6.9 L'RMP, e l'Ente da cui dipende, deve fare un uso corretto del Marchio ACCREDIA e dello stato di RMP accREDITATO, astenendosi dal fare, ad esempio, pubblicità ingannevole o dichiarazioni che potrebbero arrecare danno ad ACCREDIA o alla sua immagine.
- 5.6.10 L'RMP deve definire, nel proprio manuale della qualità o in un altro documento di sistema, le modalità per l'uso del Marchio ACCREDIA sui certificati di un materiale di riferimento, sui fogli informativi di prodotto e negli altri casi consentiti.
- 5.6.11 Il Marchio ACCREDIA o qualunque riferimento all'accREDITAMENTO concesso non deve essere utilizzato da parte dell'RMP, con i propri Clienti e Fornitori, in modo da creare l'impressione di qualunque approvazione ACCREDIA di prodotti e servizi.

I clienti dell'RMP accREDITATI che svolgono attività commerciale di attività accREDITATE (es. società di consulenza, intermediari), non possono utilizzare il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accREDITAMENTO dell'RMP che produce i materiali di riferimento. Sulle offerte di materiali di riferimento accREDITATI non possono in alcun modo utilizzare il marchio ACCREDIA, ma possono citare il riferimento all'accREDITAMENTO, riportando il numero di accREDITAMENTO e la ragione sociale dell'RMP titolare dell'accREDITAMENTO.

- 5.6.12 L'RMP può, quando possibile, applicare un'etichetta riportante il Marchio ACCREDIA, direttamente sul materiale di riferimento, a patto che tale etichetta sia affissa solo sui lotti di produzione di materiali inclusi nello scopo di accREDITAMENTO. Il marchio ACCREDIA non

deve essere utilizzato/incollato sul materiale in modo indipendente dall'etichetta che lo identifica. Tale etichetta deve riportare almeno i campi di seguito elencati:

- La ragione sociale ed il numero di accreditamento dell'RMP;
- L'identificazione del Materiale di Riferimento;
- La data di produzione e le informazioni necessarie a rendere il materiale univocamente identificabile (ad esempio numero di serie/numero di lotto);
- Il riferimento univoco al documento associato al materiale di riferimento.

Tali prescrizioni sono necessarie a garantire che la produzione e la caratterizzazione dello specifico materiale sono eseguite da un'organizzazione accreditata in conformità alla norma UNI CEI EN ISO 17034:2017. La presenza dell'etichetta con marchio ACCREDIA su di un materiale non implica che tale materiale sia approvato da ACCREDIA.

5.6.13 Il Marchio ACCREDIA o qualunque riferimento all'accREDITamento concesso non deve essere utilizzato da parte degli RMP o dei suoi subappaltatori, con i propri Clienti, in modo da creare l'impressione di qualunque approvazione ACCREDIA di prodotti, servizi, campioni o strumenti di misura.

5.6.14 I certificati di materiali di riferimento e i fogli informativi di prodotto emessi dall'RMP il cui sistema di gestione per la qualità sia stato certificato da un OdC di sistema di gestione aziendale, non devono mai riportare il Marchio dell'OdC con o senza il riferimento all'eventuale accreditamento dell'OdC medesimo (vedasi IO-09-DT).

5.6.15 Nel caso in cui l'RMP sia accreditato anche per altri schemi, sui certificati di un materiale di riferimento e sui fogli informativi di prodotto deve utilizzare il Marchio ACCREDIA solo con la sigla dello schema di accreditamento RMP N° 000, mentre su "supporti" diversi (es. documenti commerciali, promozionali o pubblicitari, carta intestata, ecc.) potrà comunque utilizzare il Marchio ACCREDIA con tutte le sigle degli schemi di accreditamento (es. SGQ N° 0000 A, SGA N° 0000 D, LAB N° 0000 L, LAT N° 000). In tal caso (marchio multiplo), il riferimento agli accordi internazionali di mutuo riconoscimento può essere inserito solo se tutti gli schemi sono coperti da tali Accordi.

5.6.16 Sui certificati di Materiali di Riferimento e sui fogli informativi di prodotto con marchio ACCREDIA, è vietato l'utilizzo di altri marchi/loghi diversi da quello dell'RMP titolare dell'accREDITamento (es. appartenenza a gruppi, reti, affitto di ramo d'azienda...), salvo espressa autorizzazione da parte di ACCREDIA. Ciò al fine di non compromettere la chiarezza di chi sia l'effettivo titolare dell'accREDITamento e il relativo ambito, senza ambiguità.

L'autorizzazione all'inserimento nel certificato di materiale di riferimento e nei fogli informativi di prodotto di ulteriori marchi diversi da quello ACCREDIA e dell'RMP titolare dell'accREDITamento, potrà essere concessa da ACCREDIA a seguito di valutazione della documentazione che ne autorizzi l'RMP all'utilizzo, come ad esempio 'insegna' in Visura camerale, documento attestante la relazione tra soggetto titolare e l'appartenenza a gruppo/rete, ecc.

Altri marchi non devono essere predominanti rispetto al marchio/intestazione dell'RMP titolare dell'accREDITamento, né al marchio ACCREDIA. Nel layout di lettura da sinistra a

destra, non devono avere maggior risalto/rilevanza rispetto al marchio/intestazione dell'RMP titolare dell'accREDITamento.

5.6.17 Nell'ottica del principio di trasparenza, l'RMP che emette un documento di materiale di riferimento per le attività coperte dal proprio accREDITamento, deve farlo sotto accREDITamento (utilizzando il marchio/riferimento), a meno che non sia stato esplicitamente concordato in un accordo legale o documentato con il cliente. In questi casi, il soggetto accREDITato deve informare i propri clienti che tali documenti di materiale di riferimento non sono accREDITati e di conseguenza non sono coperti da EA MLA.

Tuttavia, quest'ultima possibilità non può essere applicata quando i documenti di materiale di riferimento contenenti risultati coperti dall'accREDITamento sono emessi in un ambito in cui l'accREDITamento è obbligatorio per legge o è previsto contrattualmente o quando i documenti devono essere presentati o trasmessi a terzi (pubblico o autorità). In tali casi, l'uso del marchio o riferimento all'accREDITamento è obbligatorio, a meno che l'apposizione non sia impedita da requisiti cogenti.

## **5.7. BIOBANCHE (BBK)**

5.7.1 L'apposizione del Marchio ACCREDIA sui rapporti di materiale biologico deve avvenire conformemente ai criteri graficamente illustrati nella Figura 2 – Paragrafo 12.

In particolare:

Sotto il Logo ACCREDIA vanno riportati la sigla identificativa dello schema di accREDITamento (secondo le abbreviazioni di cui al Par. 3 ed il numero del corrispondente certificato di accREDITamento).

Non è consentito riportare il riferimento agli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in quanto lo schema di accREDITamento non è attualmente coperto da tali Accordi.

Il Marchio ACCREDIA come sopra composto, può essere posto in diversi punti del rapporto di materiale biologico, in funzione della struttura grafica del medesimo (es. in alto a sinistra, al centro o a destra; in basso, a sinistra, al centro o a destra; o anche lateralmente, purché nel rispetto dell'armonia grafica del documento).

In ogni caso, si raccomanda di evitare accostamenti grafici eccessivi tra il Marchio ACCREDIA come sopra e quello della BBK, poiché una "sovrapposizione" grafica potrebbe generare confusione concettuale.

Le indicazioni contenute nel presente Regolamento sono da intendersi sia per utilizzo del Marchio sia per il riferimento all'accREDITamento.

Nel layout di lettura da sinistra a destra, non deve avere maggior risalto/rilevanza rispetto al marchio/intestazione della BBK titolare dell'accREDITamento.

- 5.7.2 Il Marchio ACCREDIA, o qualsiasi altro riferimento all'accreditamento può essere riportato sul rapporto di materiale biologico solamente quando:
- a) Il rapporto di materiale biologico contiene i risultati di attività eseguite nell'ambito dell'accreditamento ottenuto dalla BBK; in tal caso il Marchio ACCREDIA deve essere apposto su ogni pagina del rapporto;
  - b) è apposto anche il marchio o l'intestazione della BBK emittente;
  - c) non abbia maggiore rilevanza del marchio o dell'intestazione della BBK emittente;
  - d) non sia riportato più di una volta eccetto che per i casi previsti al precedente comma a).
- 5.7.3 Se i rapporti di materiale biologico contengono anche risultati di attività non accreditate o attività con accreditamento sospeso, questi devono essere accompagnati dalla dichiarazione "attività<sup>3</sup> non accreditata da ACCREDIA", riportata accanto alla attività oppure mediante un riferimento, che deve essere evidenziato con un asterisco \* accanto alla denominazione del materiale biologico/attività.
- La dichiarazione deve essere stampata con lo stesso carattere, nelle stesse dimensioni della denominazione dell'attività accreditata.
- Il Marchio ACCREDIA non deve essere utilizzato sui documenti relativi a sole attività non accreditate (o sospese) o ad altre attività della BBK che non sono oggetto di accreditamento (es. consulenze), né su relazioni, perizie, né altra documentazione tecnica diversa da rapporti di materiale biologico.
- 5.7.4 Il Marchio ACCREDIA e qualunque riferimento all'accreditamento non devono essere apposti su materiale biologico (o parte di esso) o utilizzati per sottintendere la certificazione di prodotto.
- 5.7.5 I rapporti di materiale biologico emessi da BBK il cui sistema di gestione sia stato certificato da un OdC di sistema di gestione aziendale, non devono mai riportare il Marchio dell'OdC con o senza il riferimento all'eventuale accreditamento dell'OdC medesimo.
- 5.7.6 I Tariffari o i preventivi che riportano il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accreditamento, devono indicare con chiarezza quali attività sono incluse nell'accreditamento. Se i preventivi non comprendono attività accreditate, non è ammesso l'uso del Marchio né il riferimento all'accreditamento ACCREDIA.
- 5.7.7 Il Marchio ACCREDIA può essere apposto anche sugli automezzi in dotazione alla BBK.
- 5.7.8 La BBK deve definire, nel proprio manuale della qualità o in un altro documento di sistema, le modalità per l'uso del marchio ACCREDIA sui rapporti di materiale biologico e negli altri casi consentiti.
- 5.7.9 Il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accreditamento apposto su "supporti" diversi dai rapporti di materiale biologico (es. documenti commerciali, promozionali o pubblicitari, carta intestata, sito web, social media, ecc...) può essere identico a quello descritto al

---

<sup>3</sup> Specificare se l'attività è non accreditata in quanto fornita dall'esterno

precedente Par. 5.7.1 (vale a dire completo del Logo, denominazione, sigle degli schemi accreditati, numeri di registrazione, lettera identificativa dello schema. Qualora su tali supporti si faccia riferimento ad attività/servizi non coperti da accreditamento, tale circostanza deve essere chiaramente evidenziata.

Per utilizzi particolari non previsti dal presente regolamento (es. brochure, manifesti, insegne...) la BBK è invitata a richiedere l'autorizzazione preventiva di ACCREDIA.

- 5.7.10 Il Marchio ACCREDIA o qualunque riferimento all'accREDITAMENTO concesso non deve essere utilizzato da parte della BBK, con i propri Clienti/utilizzatori, in modo da creare l'impressione di qualunque approvazione ACCREDIA di materiali, servizi, campioni o strumenti di misura.
- 5.7.11 Nel caso in cui la BBK sia accreditata anche per altri schemi, sui rapporti di materiale biologico deve utilizzare il Marchio ACCREDIA solo con la sigla dello schema di accreditamento BBK N° 0000, mentre su "supporti" diversi (es. documenti commerciali, promozionali o pubblicitari, carta intestata, sito web, social media, ecc.) potrà comunque utilizzare il Marchio ACCREDIA con tutte le sigle degli schemi di accreditamento (es. SGQ N° 0000 A, SGA N° 0000 D, LAT N° 000).
- 5.7.12 Sui rapporti di materiale biologico con marchio ACCREDIA (o riferimento all'accREDITAMENTO), l'utilizzo di altri marchi/loghi diversi da quello della biobanca titolare dell'accREDITAMENTO non possono essere utilizzati (es. appartenenza a gruppi, reti, affitto di ramo d'azienda...), salvo espressa autorizzazione da parte di ACCREDIA. Ciò al fine di non compromettere la chiarezza di chi sia l'effettivo titolare dell'accREDITAMENTO e il relativo ambito, senza ambiguità.

L'autorizzazione all'inserimento nel rapporto di materiale biologico di ulteriori marchi diversi da quello ACCREDIA e della biobanca titolare dell'accREDITAMENTO, potrà essere concessa da ACCREDIA a seguito di valutazione della documentazione che ne autorizzi la BBK all'utilizzo, come ad esempio 'insegna' in Visura camerale, documento attestante la relazione tra soggetto titolare e l'appartenenza a gruppo/rete, ecc.,...

Altri marchi non devono essere predominanti rispetto al marchio/intestazione della BBK titolare dell'accREDITAMENTO, né al marchio ACCREDIA. Nel layout di lettura da sinistra a destra, non devono avere maggior risalto/rilevanza rispetto al marchio/intestazione della BBK titolare dell'accREDITAMENTO.

## **6. CRITERI PER L'USO DEL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA DA PARTE DEGLI UTENTI DI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATI**

- 6.1 Con la dizione "Utenti dei servizi di certificazione accreditati" si intendono i Clienti degli Organismi accreditati da ACCREDIA, vale a dire le Organizzazioni intestatarie delle certificazioni di sistemi di gestione aziendale, quelle intestatarie delle certificazioni di prodotto (licenziatarie dei marchi di certificazione) e delle persone (figure professionali) certificate, i clienti degli Organismi di ispezione, degli Organismi di verifica e convalida e degli Organismi di Validazione e Verifica, secondo le casistiche indicate nel seguito.



6.2 Gli Organismi accreditati da ACCREDIA hanno facoltà di concedere ai Clienti l'uso del Marchio ACCREDIA, nei termini di cui al presente Regolamento.

Il puntuale e corretto esercizio di tale facoltà è vivamente raccomandato da ACCREDIA.

6.3 L'uso del Marchio ACCREDIA da parte dei suddetti Clienti è consentito esclusivamente in abbinamento al Marchio dell'Organismo accreditato, come mostrato nella Figura 4 – Paragrafo 12 ed in conformità alle regole indicate di seguito. Il Marchio ACCREDIA utilizzabile dai Clienti degli Organismi Accreditati è di forma ovale e riporta la denominazione ACCREDIA con la dizione "L'Ente di Accreditamento" e al centro la sagoma dell'Italia.

Esso non comprende né le sigle degli schemi di accreditamento e numeri di registrazione, né i riferimenti agli Accordi MLA/MRA.

In alternativa alla soluzione grafica di cui sopra (Marchio ACCREDIA in abbinamento al Marchio dell'Organismo accreditato), è consentito di apporre, nelle immediate adiacenze del Marchio dell'Organismo (in basso, in alto o lateralmente), la scritta (bilingue o monolingue):

**Organismo accreditato da ACCREDIA**  
***Body accredited by ACCREDIA***

6.4 Il marchio ACCREDIA può essere utilizzato dai clienti degli Organismi di Verifica e Convalida e degli Organismi di Validazione e Verifica ed è precluso ai Clienti degli Organismi di Ispezione fatta eccezione sulle etichette che possono essere apposte agli *items* ispezionati. In tal caso l'uso deve ottemperare le disposizioni di ILAC P8, ovvero l'etichetta deve indicare chiaramente che l'*item* è stato ispezionato, ad esempio, "ispezionato da," o ispezionati in ... "ecc.

Inoltre l'etichetta deve includere almeno le seguenti informazioni:

- il nome e il numero di accreditamento dell'Organismo di Ispezione accreditato;
- l'identificazione delle apparecchiature;
- la data dell'ispezione;
- il riferimento al rapporto di ispezione rilasciato in relazione all'ispezione.

6.5 Ove applicabile, l'OdC è tenuto a regolamentare l'utilizzo del Marchio ACCREDIA da parte dei suoi Clienti, tramite prescrizioni scritte, che fanno parte della documentazione del sistema di gestione per la qualità ed aventi valore contrattuale (generalmente incorporate nel Regolamento dell'OdC). Tali prescrizioni, fra l'altro, devono garantire che:

- L'intestatario di un determinato tipo di certificazione, relativo ad un determinato schema accreditato, non utilizzi mai il Marchio ACCREDIA disgiuntamente dal Marchio di certificazione dell'OdC accreditato.
- Il Marchio ACCREDIA non sia utilizzato in modo da lasciar intendere che ACCREDIA abbia certificato o approvato il sistema di gestione aziendale, o il prodotto o il personale di un intestatario della certificazione accreditata, o in altra maniera comunque fuorviante.

6.6 Un OdC di sistemi di gestione aziendale (vedi Par. 2) deve prescrivere all'intestatario della certificazione che, sui prodotti realizzati o forniti da quest'ultimo e sul loro imballaggio o confezione o all'interno delle informazioni di accompagnamento, non siano mai apposti né il Marchio dell'OdC, né il Marchio ACCREDIA, in forma disgiunta o congiunta.

È consentito, l'utilizzo di una dichiarazione del tipo Organizzazione con sistema di gestione certificato (per esempio qualità, ambiente), nome del CAB e norma applicabile. Tale dichiarazione potrà essere integrata con altre informazioni richieste dall'OdC sulla base delle prescrizioni contenute nella norma di accreditamento applicabile.

È consentito l'utilizzo del Marchio ACCREDIA, congiuntamente a quello dell'OdC, su carta intestata e documenti in genere (ad eccezione di qualsiasi documentazione tecnica riguardante i prodotti realizzati) o su beni e mezzi strumentali utilizzati per la realizzazione dei processi rientranti nell'ambito del sistema di gestione certificato (quali veicoli commerciali, edifici, nonché camici e tute da lavoro e simili) ad esclusione degli oggetti che si configurano come prodotti oggetto di specifica certificazione, specie se cogente o regolamentata (macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, ecc.).

Per utilizzi su beni e mezzi strumentali, l'abbinamento dei due Marchi deve essere completato con l'aggiunta di una dizione del tipo Organizzazione con sistema di gestione certificato (per esempio qualità, ambiente), nome del CAB e norma applicabile.

Tale prescrizione si applica anche al caso di utilizzo della sola scritta di cui al Par. 6.3.

Un OdC di sistemi di gestione aziendale deve prescrivere all'intestatario della certificazione che sui biglietti da visita del personale non sia mai apposto il Marchio ACCREDIA congiunto al marchio dell'OdC (utilizzabile dai Clienti degli Organismi Accreditati).

6.7 I rapporti di prova e/o certificati di taratura emessi da Laboratori e/o i rapporti di prove valutative emessi da un PTP e/o documenti associati ad un materiale di riferimento emessi da un RMP e/o i rapporti di materiale biologico emessi da una BBK, il cui sistema di gestione per la qualità sia stato certificato da un OdC di sistema di gestione aziendale non devono mai riportare il Marchio dell'OdC con o senza il riferimento all'eventuale accreditamento dell'OdC medesimo.

Per i rapporti di prova emessi da Laboratori di prova, i certificati di taratura emessi da Laboratori di taratura, i rapporti di prove valutative emessi da PTP, i documenti associati ad un materiale di riferimento emessi da RMP e/o i rapporti di materiale biologico emessi da una BBK, e i relativi documenti di offerta, è consentito l'utilizzo della sola dizione *Organizzazione con sistema di gestione certificato*, indicando il tipo di sistema di gestione (per esempio qualità, ambiente) e la norma applicabile.

6.8 Un OdC di prodotti/servizi ha facoltà di concedere all'intestatario/licenziatario della certificazione l'uso del Marchio ACCREDIA – sui prodotti, relativi imballaggi e confezioni – nei termini previsti dal presente Regolamento e, in particolare, al par. 6.3.

Il puntuale e corretto esercizio di tale facoltà è vivamente raccomandato ed auspicato da ACCREDIA.

Nel caso di certificazione di servizi, è consentita l'apposizione del Marchio ACCREDIA, abbinato a quello dell'OdC (o soluzione equivalente rappresentata dalla scritta di cui al Par. 6.3), sui mezzi strumentali utilizzati per la fornitura del servizio, con l'aggiunta della dizione "servizio certificato".

Nel caso di servizi solo parzialmente certificati, la dizione deve essere integrata con le necessarie limitazioni ("... limitatamente a ...").

L'abbinamento dei due Marchi (o soluzione equivalente) su documenti tecnici, cataloghi e materiale pubblicitario deve essere posto esclusivamente in corrispondenza dei prodotti/servizi rientranti nello scopo di accreditamento.

6.9 Per l'utilizzo del Marchio ACCREDIA congiunto a quello dell'OdC (o soluzione equivalente), nel caso di certificazione di prodotti, il Regolamento dell'OdC deve prevedere i casi in cui le dimensioni del prodotto e dell'imballaggio/confezione non consentano il rispetto dei vincoli dimensionali di cui alla Figura 3 – Paragrafo 12, prescrivendo che:

- Al prodotto o all'imballaggio/confezione sia applicato un talloncino riproducente la Figura 3 Paragrafo 12 (o soluzione equivalente), anche ridotta in modo da rispettare le proporzioni e purché visibile,

oppure

- L'intestatario della certificazione (licenziatario del Marchio dell'OdC) adotti le misure necessarie ad assicurare che, al momento della vendita all'ingrosso o al dettaglio del prodotto, sia esposto un cartello riproducente la Figura 4 (o soluzione equivalente), anche ingrandita rispetto alle dimensioni massime di cui in figura, sempre nel rispetto delle proporzioni.

6.10 Si ricorda che ulteriori prescrizioni relative all'uso del Marchio dell'OdC di prodotti (congiuntamente o disgiuntamente dal Marchio ACCREDIA) possono essere contenute in altri documenti ACCREDIA applicabili (es. Regolamenti Tecnici RT).

6.11 Non è consentito l'utilizzo del Marchio ACCREDIA, né del marchio dell'OdC, né, tantomeno, del marchio congiunto, in alcun tipo di documentazione tecnica che possa richiamare in qualche modo il prodotto, quando l'Organizzazione è in possesso di un Sistema di gestione certificato (es.: dichiarazioni di conformità ai fini della marcatura CE, certificati di collaudo, ecc.).

6.12 Un OdC di personale ha facoltà di consentire alla persona intestataria della certificazione l'utilizzo del Marchio ACCREDIA, congiuntamente al Marchio dell'OdC, sui biglietti da visita, sulla carta intestata ed altra documentazione di detta persona, secondo la configurazione di Figura 3 eventualmente ridotta in modo da rispettare le proporzioni (o soluzione equivalente). Il puntuale e corretto esercizio di tale facoltà è vivamente raccomandato e auspicato da ACCREDIA.

Nota: la presente disposizione non è in contrasto con quella di cui al Par. 5.2.10.

## **7. CRITERI PER L'USO DEL MARCHIO IAF-ACCREDIA E ILAC-ACCREDIA DA PARTE DEI SOGGETTI ACCREDITATI**

### **7.1. MARCHIO IAF**

L'apposizione del Marchio IAF sui certificati di conformità deve avvenire conformemente ai criteri graficamente illustrati nella Figura 4 - Paragrafo 12, solo dopo sottoscrizione di un apposito Accordo (Agreement) tra ACCREDIA e Organismo, di cui al documento IAF ML 2 e potrà essere utilizzato esclusivamente sugli attestati di valutazione della conformità rilasciati negli schemi di certificazione di cui ai sub-scopes di livello 5 coperti dagli accordi IAF MLA.

Per gli utilizzi di suddetto Marchio, così come nelle condizioni di sospensione/revoca dell'Agreement, l'Organismo accreditato deve attenersi alle specifiche riportate nel documento IAF ML 2.

Gli Organismi accreditati, che hanno sottoscritto l'Agreement per l'utilizzo del Logo IAF devono tenere a disposizione di ACCREDIA e dei suoi Ispettori adeguata descrizione degli usi di tale marchio da essi previsti.

### **7.2. MARCHIO ILAC**

L'apposizione del Marchio ILAC sui rapporti di prova/report, certificati di taratura, rapporti di ispezione, rapporti di prove valutative interlaboratorio e documenti associati ai materiali di riferimento, deve avvenire conformemente ai criteri graficamente illustrati nella Figura 5 - Paragrafo 12 e previa approvazione formale scritta da parte ACCREDIA, del campione di marchio che si intende utilizzare.

Per gli utilizzi di suddetto Marchio, così come nelle condizioni di sospensione/revoca dell'autorizzazione, il Laboratorio/Organismo di Ispezione accreditato deve attenersi alle specifiche riportate nei documenti ILAC-P8 e ILAC-R7-05.

Le prescrizioni indicate nel presente Regolamento per il marchio ACCREDIA sono da ritenersi applicabili anche per l'utilizzo del marchio combinato.

L'utilizzo del marchio illustrato in Figura 5, laddove autorizzato da ACCREDIA, è alternativo a quello riportato nella Figura 2, ferme restando le medesime prescrizioni relative all'utilizzo, di cui ai precedenti paragrafi del presente Regolamento.

## **8. SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELL'ACCREDITAMENTO**

8.1 Il soggetto accreditato che ha richiesto l'autosospensione o al quale sia stato sospeso, parzialmente o in toto, l'accREDITAMENTO deve sospendere l'utilizzo del Marchio ACCREDIA, o il riferimento all'accREDITAMENTO, nei documenti di attestazioni della conformità (certificati di conformità, rapporti di ispezione, dichiarazioni di verifica e convalida degli inventari GHG in ambito volontario, dichiarazioni di validazione e verifica, rapporti di prova, rapporti di prove valutative, certificati di taratura e documenti associati ad un materiale di riferimento) afferenti a detto schema, per tutto il periodo di sospensione dell'accREDITAMENTO stesso.

8.2 Il soggetto accreditato al quale sia stato sospeso parzialmente lo scopo di accreditamento nell'ambito di un determinato schema, per un settore, metodo di prova, settore metrologico o materiale di riferimento, o in maniera totale l'accREDITAMENTO per un intero schema di accREDITAMENTO, per tutto il periodo di durata della sospensione deve:

- se Organismo: sospendere l'utilizzo del Marchio ACCREDIA nei documenti di attestazione della conformità afferenti alla parte dello scopo soppressa (certificati di conformità, rapporti di ispezione, dichiarazioni di validazione e verifica e dichiarazioni di verifica degli inventari GHG in ambito volontario). Inoltre L'OdC accreditato per un determinato scopo di certificazione si impegna, anche se sospeso, a non emettere documenti di attestazione della conformità non accreditati nello stesso scopo.

Il soggetto accreditato può tuttavia continuare ad utilizzare il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accREDITAMENTO in altre sedi (documentazione tecnica e commerciale, oggetti, ecc..) provvedendo ad identificare con chiarezza le attività fuori accREDITAMENTO.

- se Laboratorio di Prova, Laboratorio Medico, PTP o BBK: provvedere ad identificare con chiarezza come fuori accREDITAMENTO le attività per le quali è stato sospeso l'accREDITAMENTO. Il Laboratorio/PTP/BBK deve fare tale distinzione solo se sul rapporto di prova/report/rapporto di materiale biologico sono riportate anche altre attività accreditate ed è utilizzato il marchio ACCREDIA (o riferimento all'accREDITAMENTO). Il Marchio ACCREDIA non deve essere utilizzato sui documenti relativi a sole attività non accreditate (o sospese).

La sospensione parziale comporta, per il/la Laboratorio/PTP/BBK, il divieto di emettere rapporti di prova/report/rapporto di materiale biologico sotto accREDITAMENTO ACCREDIA, per le attività oggetto di sospensione. La sospensione totale comporta, per il/la Laboratorio/PTP/BBK, il divieto di dichiararsi accreditato/a e di emettere rapporti di prova/report/rapporto di materiale biologico sotto accREDITAMENTO ACCREDIA.

- se Centro di Taratura o RMP: non deve emettere certificati di taratura o documenti associati ad un materiale di riferimento per quei settori metrologici (o parti di essi) e per quei materiali di riferimento oggetto della sospensione.

Il soggetto accreditato può tuttavia continuare ad utilizzare il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accREDITAMENTO in altre sedi (documentazione tecnica e commerciale, oggetti, ecc..) provvedendo ad identificare con chiarezza le attività fuori accREDITAMENTO.

8.3 Nei casi di cui ai precedenti Paragrafi 8.1 e 8.2, ove applicabile, un Organismo non può consentire l'utilizzo del Marchio ACCREDIA agli intestatari delle eventuali attestazioni di conformità rilasciate (fuori accREDITAMENTO) durante il periodo di sospensione dell'accREDITAMENTO medesimo.

8.4 L'Organismo accreditato al quale sia stato revocato o comunque ritirato l'accREDITAMENTO (es. per rinuncia o scadenza del certificato) relativamente ad un determinato schema o ridotto lo scopo di accREDITAMENTO nell'ambito di un determinato schema, deve cessare definitivamente l'utilizzo del Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accREDITAMENTO in qualsivoglia forma e sede relativamente allo schema suddetto. L'Organismo di Certificazione deve inoltre adottare le misure necessarie per assicurarsi che gli intestatari delle certificazioni e i licenziatari del suo Marchio di certificazione, cessino,

immediatamente e definitivamente, di fare riferimento al Marchio ACCREDIA congiuntamente al Marchio dell'OdC, in tutte le forme e sedi consentite dal presente Regolamento (prodotti, confezioni, imballaggi, beni mobili ed immobili, carta intestata, documentazione tecnica, commerciale, pubblicitaria, ecc.).

Nel caso di un Laboratorio di Prova, di un Laboratorio Medico, di un Laboratorio di Taratura, di un PTP o di un RMP, la revoca o il ritiro dell'accREDITAMENTO (es. per rinuncia o scadenza del certificato) comporta la cessazione immediata e definitiva dell'uso del Marchio ACCREDIA e di qualsiasi riferimento all'accREDITAMENTO.

## **9. SANZIONI**

9.1 Le violazioni al presente Regolamento, da parte dei soggetti accREDITATI e/o dei loro Clienti, ove applicabile, saranno sanzionate da ACCREDIA con l'adozione, dei seguenti provvedimenti, in ordine crescente di severità:

- richiamo scritto con richiesta di adozione delle necessarie correzioni e azioni correttive;
- in caso di mancata o inadeguata attuazione delle correzioni e/o azioni correttive e/o di perseveranza nell'errore: sospensione di tutti gli accREDITAMENTI in possesso dell'Organismo accREDITATO, per un periodo la cui durata sarà commisurata alla gravità della situazione di inadempienza;
- in caso di perdurante inadempienza e/o reiterazione delle violazioni oltre il termine del periodo di sospensione: revoca di tutti gli accREDITAMENTI come sopra.

9.2 Il logo ACCREDIA, come pure i marchi IAF e ILAC sono protetti a termine di legge e pertanto il loro uso doloso o fraudolento, da parte di soggetti accREDITATI e/o dei loro Clienti, ove applicabile, sarà perseguito nei termini previsti dalla legge.

9.3 A prescindere da quanto sopra, ACCREDIA si riserva il diritto di riferire sul proprio sito web in merito ad abusi o ad usi scorretti del logo/marchi.

## 10. COLORI, DIMENSIONI E PARAMETRI COMPOSITIVI DEI MARCHI

### 10.1. IMMAGINI DEI MARCHI ACCREDIA

<b>LOGO ISTITUZIONALE</b> (ad esclusivo uso di ACCREDIA - solo per informazione)	
Versione a due colori (Blu ACCREDIA E Grigio ACCREDIA)	
Versione monocromatica (bianco e nero)	

<b>MARCHIO DI ACCREDITAMENTO</b> A USO DEI SOGGETTI ACCREDITATI	
Versione a due colori (blu ACCREDIA e grigio ACCREDIA)	
Versione monocromatica (bianco e nero)	

## MARCHIO DI ACCREDITAMENTO

A USO DEI CLIENTI DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE, ISPEZIONE, VERIFICA E CONVALIDA ACCREDITATI

Versione a due colori  
(blu ACCREDIA  
e grigio ACCREDIA)



Versione  
monocromatica  
(bianco e nero)



## 10.2. COLORI DEI MARCHI ACCREDIA

### CODIFICAZIONE CROMATICA

#### BLU ACCREDIA

PANTONE 548

CMYK: C.90% - M.5% - Y.0% - K.80%

RGB: R.0 - G.55 - B.81

HTML: #003851

#### GRIGIO ACCREDIA

PANTONE 429

CMYK: C.20% - M.10% - Y.10% - K.20%

RGB: R.179 - G.188 - B.192


HTML: #b3bcc0

**Nota:** nella versione monocromatica in bianco e nero del marchio, l'Italia deve essere colorata con nero al 30%.



### 10.3. IMMAGINI E COLORI DEI MARCHI IAF E ILAC

MARCHIO IAF	
	<p><b>Riferimenti cromatici</b></p> <p>Blu: PMS 2747</p> <p>Azzurro: PMS 299</p>

MARCHIO ILAC	
	<p><b>Riferimenti cromatici</b></p> <p>Blu: PMS 293C</p>

## 10.4. ASPETTI COMPOSITIVI DEI MARCHI

### FONT PER COMPOSIZIONE TESTO PER DOCUMENTI GRAFICI DESTINATI ALLA STAMPA TIPOGRAFICA

#### ITC STONE SANS STD

Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

*Medium Italic*

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz*

*1234567890*

Semibold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

*Semibold Italic*

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz*

*1234567890*

**Bold**

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**

**1234567890**

***Bold Italic***

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***

***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz***

***1234567890***

### FONT PER COMPOSIZIONE TESTO PER DOCUMENTI DIGITALI CONDIVISIBILI

(MS Word, MS PowerPoint ecc.)

VERDANA

Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

*Regular Italic*

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz*

*1234567890*

**Bold**

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**

**1234567890**

***Bold Italic***

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***

***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz***

***1234567890***

## 10.5. LARGHEZZE DEI MARCHI

LARGHEZZE MINIME CONSENTITE DEL MARCHIO ACCREDIA			
 25 mm	 10 mm	 20 mm	 min. 20 mm

Per le altezze fare riferimento alle misure indicate nelle figure di cui al punto 12.

## 11. VERSIONI DEL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA

Come anticipato ai paragrafi precedenti, vengono introdotte sei versioni del Marchio di Accredito ACCREDIA, graficamente illustrate nelle seguenti Figure 1, 2, 3, 4, e 5.

**FIGURA 1:** Versione ad uso esclusivo di ACCREDIA.

**FIGURA 2:** Versione ridotta ad uso dei Soggetti accreditati.

**FIGURA 3:** Versione ad uso dei Clienti degli Organismi di Certificazione di ispezione, di verifica e convalida, di validazione e verifica accreditati.

**FIGURA 4:** Versione Ad uso degli Organismi di certificazione accreditati che hanno sottoscritto il contratto di sub-licenza per l'utilizzo del marchio combinato IAF-MLA.

**FIGURA 5:** Ad uso dei Laboratori, degli Organismi di ispezione, dei PTP e degli RMP accreditati autorizzati per l'utilizzo del marchio combinato ILAC-MRA.

Nelle figure, data la larghezza minima consentita di cui al punto 10.5, sono indicate, in maniera proporzionale, la variabile M "altezza del logo" e le principali dimensioni delle figure (es. distanza tra logo e dicitura, distanza tra loghi combinati, aree di rispetto). Tali dimensioni vanno calcolate rispetto a M.

Nelle versioni del marchio ACCREDIA – Soggetti accreditati (Figura 2), l'identificativo dell'accrredito (sigla, numero e lettera, ove prevista) deve essere posizionato sotto il marchio ACCREDIA preferibilmente al centro o, in alternativa, allineato a bandiera sinistra.

Il testo relativo agli accordi di mutuo riconoscimento va composto preferibilmente a bandiera sinistra, allineato con il lato sinistro del marchio ACCREDIA.

Il carattere da utilizzare per la composizione dei testi è il Verdana e, nelle dimensioni minime del logo, il corpo è 3.

Tutte le figure possono essere riprodotte sia a colori che in bianco e nero.

*Note: Soluzioni diverse da quelle descritte nelle Figure devono essere preventivamente autorizzate da ACCREDIA. Per stampe di qualità e ingrandimenti elevati avvalersi di una tipografia che utilizzerà il formato vettoriale eps. Per applicazioni basate sull'uso di word, nell'area riservata ai Soggetti accreditati del sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it) sono disponibili istruzioni di dettaglio in forma di modelli.*

## 12. ILLUSTRAZIONI GRAFICHE DELLE VERSIONI DEL MARCHIO

**FIGURA 1**

Ad uso esclusivo di ACCREDIA




## FIGURA 2

Ad uso dei Soggetti accreditati




## FIGURA 3

Ad uso dei clienti degli Organismi di certificazione, di ispezione, di verifica e convalida, di validazione e verifica accreditati



#### FIGURA 4

Ad uso degli Organismi di certificazione accreditati che hanno sottoscritto il contratto di sub-licenza per l'utilizzo del marchio combinato IAF-MLA (IAF ML 2) utilizzabile esclusivamente sugli attestati di valutazione della conformità rilasciati negli schemi di certificazione di cui ai sub-scopes di livello 5 coperti dagli accordi IAF MLA



#### FIGURA 5

Ad uso dei Laboratori, degli Organismi di ispezione, dei PTP e degli RMP accreditati autorizzati per l'utilizzo del marchio combinato ILAC-MRA (ILAC-R7-05)

